



**COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO
(Provincia di Ravenna)**

REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E
LA GESTIONE DEI TERRENI
DA COLTIVARE AD ORTO**

TESTO COORDINATO

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26 Settembre 1997
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29 Marzo 2001
- **Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 Aprile 2017**

ART. 01

L'assegnazione ai cittadini pensionati residenti nel Comune di S. Agata sul Santerno di appezzamenti di terreno da destinare all'orticoltura, trova fondamento e scopo nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero per favorire la socializzazione della popolazione non più impegnati nel lavoro.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro

L'assegnazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area competente a favore di ai cittadini residenti nel Comune di S. Agata sul Santerno e pensionati, non proprietari terrieri, per la gestione di lotti di terreno di proprietà comunale, che tali rimarranno, destinati ad orti in appezzamenti di circa mq. 60 (4 x 15) pro capite, salvo diversa misura dovuto al particolare dimensionamento del terreno.

L'assegnazione ha validità triennale e si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni se non viene disdetta entro sei (6) mesi prima della scadenza da una delle parti.

ART. 02

Gli orti possono essere assegnati anche a persone non pensionate, qualora vi siano orti disponibili e comunque tale assegnazione resta in subordine rispetto alle richieste dei cittadini pensionati.

ART. 03

Gli interessati devono produrre domanda su apposito modulo. Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, il Servizio competente formulerà una graduatoria in base alle condizioni socio-economiche dei richiedenti privilegiando, nell'ordine, i seguenti requisiti:

- | | |
|---|---------|
| a) Persone pensionate | punti 1 |
| b) Ogni anno di anzianità oltre l'anno di pensionamento | punti 1 |
| c) Titolare di pensione minima INPS e nessuna proprietà | punti 2 |
| d) Persone che vivono sole | punti 2 |
| e) A parità di punteggio verrà ritenuta prioritaria la maggiore età; | |
| f) In caso di ulteriore parità prevarrà la prima data di presentazione della domanda. | |

ART. 04

Verrà data in gestione una sola area ortiva ad ogni nucleo familiare, anche se con più pensionati, e questa dovrà essere coltivata direttamente dall'assegnatario; possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari.

In mancanza di familiari, solo per i lavori di vangatura, l'assegnatario può avvalersi di collaborazione di altra persona.

ART. 05

L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto sotto qualsiasi altra forma.

ART. 06

In caso di rinuncia, l'orto reso libero verrà assegnato ad altro cittadino residente secondo la graduatoria stabilita.

In caso di decesso dell'assegnatario l'orto potrà essere coltivato dal familiare-collaboratore fino al termine dell'anno solare in corso, dopodichè verrà assegnato ad altro cittadino residente secondo la graduatoria stabilita.

ART. 07

Essendo l'appezzamento attrezzato per le finalità per cui è adibito, si fa divieto di:

- costruire qualsiasi tipo di struttura fissa o temporanea come capanni o similari;
- ampliare, modificare e recintare l'orto assegnato, interrare vasche per la raccolta delle acque;
- allevare, tenere e portare negli orti animali di qualsiasi genere;
- piantare alberi ad alto e medio fusto(le coltivazioni devono essere di tipo orticolo).

ART. 08

Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant'altro deturpi o degni l'ambiente.

Qualora l'orto non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria senza accertata giustificazione, il Responsabile dell'Area competente può provvedere alla revoca dell'assegnazione stessa e assegnarlo ad altro richiedente.

In caso di impossibilità fisica temporanea, comprovata da idoneo certificato medico, l'assegnatario non avendo le condizioni di cui all'art. 4, può avvalersi della conduzione di persona di sua fiducia.

Nel caso invece di impossibilità fisica permanente, l'assegnatario perde i diritti di conduzione e si procederà ad una nuova assegnazione.

ART. 09

Per le aree ortive disdettate, si procederà ad una nuova assegnazione il primo giorno del mese seguente a quello della disdetta.

ART. 10

E' vietata la commercializzazione dei prodotti.

ART. 11

Ogni assegnatario all'atto dell'assegnazione è tenuto al versamento di un importo forfettario lordo annuo per il rimborso spese stabilito dal Comune ed eventualmente aggiornato di anno in anno.

Nel caso di assegnazioni con decorrenza non coincidenti con l'anno solare, l'assegnatario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente al canone annuo frazionato mensilmente.

ART. 12

Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.

ART. 13

E' vietato l'uso di antiparassitari di I[^] e II[^] classe.

E' vietato l'uso dei diserbanti di ogni genere.

Per evitare i rischi di intossicazione per sè, e per gli altri, in caso di utilizzo di antiparassitari consentiti, ogni assegnatario deve provvedere personalmente al trattamento del suo appezzamento facendo attenzione alle culture limitrofe: è fatto obbligo di rispettare il tempo di sicurezza (periodo che deve intercorrere fra l'ultimo trattamento e la raccolta riportata sull'etichetta del prodotto).

ART. 14

Gli assegnatari per quanto riguarda l'irrigazione, dovranno attenersi alle disposizioni che di volta in volta emanerà l'Amministrazione Comunale; il costo dell'acqua per uso irriguo è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone o cose.

ART. 16

In caso di diversa destinazione del terreno, deliberato dal Comune, l'Ufficio competente provvederà ad informare gli assegnatari della revoca dell'assegnazione con preavviso di 6 mesi: al termine gli orti torneranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 17

Al termine dell'assegnazione, comunque avvenuta, nessun indennizzo sarà dovuto agli assegnatari per le colture eventualmente ancora in essere e non godute.

ART. 18

L'assegnatario si impegna ad accettare tutte le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico qualora intervenissero variazioni di qualsiasi tipo nella situazione familiare.